



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE, LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI
AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DECRETO – LEGGE 7 dicembre 2021 n.197

“Disposizioni urgenti per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19”

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Illustrissimi membri del Congresso di Stato,
Illustrissimi membri del Consiglio Grande e Generale,

Il nuovo decreto legge si rende necessario, visto l'aggravarsi dell'emergenza sanitaria e considerando l'evoluzione dei contagi dovuti all'epidemia da COVID-19 nella Repubblica di San Marino, per implementare urgentemente le disposizioni dei precedenti Decreti - Legge.

All'articolo 1 si sancisce la durata di tali disposizioni dalle ore 5.00 del 9 dicembre 2021 sino al 14 gennaio 2022. Inoltre viene prorogata l'emergenza sanitaria fino al 30 aprile 2022 e si vietano eventi e feste da ballo.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 3bis del Decreto - Legge 29 ottobre 2021 n.182 per quanto concerne la validità delle certificazioni. In particolare:

- Viene abbreviato da dodici a nove mesi il periodo di validità del certificato di vaccinazione a far data dal completamento del ciclo;
- Viene introdotta la certificazione vaccinale ottenuta in seguito a dose booster (anch'essa della durata di nove mesi);
- Viene specificato che sia i tamponi molecolari che i tamponi rapidi antigenici hanno durata 48 ore;
- Viene abbreviato da tre a un mese il periodo di validità del certificato ottenuto tramite conta anticorpale.

All'articolo 3 si norma l'utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto introducendo la FFP2 in questi ultimi.

All'Articolo 4 si norma l'utilizzo della mascherina anche all'aperto, in caso di mancato distanziamento.

L'articolo 5 descrive le ulteriori disposizioni per il controllo degli accessi alle attività economiche di somministrazione di alimenti e bevande (come bar, ristoranti, mense, bed & breakfast, agriturismi, hotel e strutture ricettive in genere, sale giochi), ai luoghi della cultura, a congressi e meeting, nonché alle strutture sportive pubbliche e private, dove è richiesta la verifica del possesso, in corso di validità, di uno dei seguenti documenti:

- San Marino Digital Covid Certificate- disponibile per ogni assistito ISS nel proprio Fascicolo Sanitario Elettronico;



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE, LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI
AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

- Carta di vaccinazione AntiCovid-19;
- Certificato anticorpale, avente esito non inferiore alla soglia stabilita come da Decreto-Legge n.182/2021, effettuato entro un mese;
- Certificato di avvenuta vaccinazione;
- Apposito certificato con esito negativo ad un test di tampone antigenico rapido o molecolare, effettuato presso l'ISS, o farmacie sammarinesi, o strutture sanitarie accreditate.

La verifica del possesso di uno dei documenti sopra elencati, dovrà essere effettuata dal personale nominato dalla proprietà o gestore.

Sono escluse da tali disposizioni le attività di vendita di generi alimentari. Viene altresì posto l'obbligo di possesso di uno dei documenti in corso di validità di cui comma 1, lettere a), b) e d) per accedere a locali da ballo.

Anche la partecipazione alle attività degli organi istituzionali e all'attività istituzionale in genere è subordinata al possesso di uno dei documenti di cui al comma 1.

Si specifica, inoltre, che le persone non vaccinabili per pericolo per la salute accedono alle strutture di cui al comma 1 presentando l'attestazione medica di impossibilità alla vaccinazione.

All'articolo 6 si descrivono le disposizioni che ogni attività per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico deve obbligatoriamente osservare per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.

All'articolo 7 si norma l'accesso alle strutture sanitarie, prevedendo l'obbligo di possesso da parte dell'utenza di uno dei documenti in corso di validità di cui all'articolo 5, comma 1.

Si specifica inoltre che solamente il personale sanitario in possesso di uno dei documenti in corso di validità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) può prestare servizio e che il personale sanitario sospeso dall'ordine di propria pertinenza in Italia, non è abilitato in Repubblica.

All'articolo 8 si specifica che teatri, musei, biblioteche e tutti i luoghi della cultura possono ospitare il pubblico nella misura dell'80% della capienza massima prevista. Inoltre, si precisa che non è consentita alcuna consumazione all'interno delle sale cinematografiche, ma unicamente nell'area bar delle stesse e nel rispetto dei distanziamenti e dell'utilizzo dei presidi per l'igienizzazione.

All'articolo 9 si descrivono le disposizioni sullo svolgimento di riunioni ed assemblee, prevedendo una capienza massima dell'80%, consigliando, comunque, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento da remoto.

Le superiori disposizioni, si applicano anche a tutte le riunioni assembleari di consigli di amministrazione e di direttivi che, a norma di legge, richiedono la forma dell'atto pubblico.



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE, LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI
AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

All'articolo 10 si specifica che per quanto riguarda lo svolgimento di cerimonie religiose e civili verrà emessa delibera del Congresso di Stato per dettagliare le specifiche disposizioni igienico-sanitarie.

L'articolo 11 definisce le disposizioni riguardanti la scuola, prevedendo l'obbligo di utilizzo della mascherina per tutti coloro che vi accedono, ad eccezione dei bambini al di sotto dei sei anni e dei soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo di essa ed i soggetti che interagiscono con i predetti. Inoltre si chiarisce che per quanto non espressamente previsto dal presente articolo sono validi i protocolli sanitari stabiliti in accordo tra ISS, Protezione Civile e Dipartimento Istruzione.

L'articolo 12 prevede che le modifiche al calendario scolastico 2021/2022 possano essere proposte dal Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura al Congresso di Stato, senza necessità del parere della Consulta per l'Istruzione.

All'articolo 13 si specifica che l'accesso alle strutture sportive pubbliche e private al chiuso, nonché lo svolgimento di attività sportive collettive o individuali di contatto all'aperto sono consentite solo a coloro che sono in possesso di uno dei documenti di cui all'articolo 5, comma 1, ad esclusione dei soggetti non vaccinabili e ai minori di anni 16. Le attività sportive agonistiche si svolgono sulla base dei protocolli sanitari disposti dalle Organizzazioni Sportive di riferimento. Tale disposizione si applica anche in merito alla presenza del pubblico alle competizioni, che viene limitato all'80% della capienza massima.

L'articolo 14 specifica le modalità di remunerazione del genitore che assiste il minore di età compresa tra 0 e 14 anni in quarantena.

Infine, **all'articolo 15** sono previste misure di rafforzamento dei controlli e delle sanzioni.

Per quanto sopra espresso in ordine al contenuto e finalità del presente decreto-legge, se ne auspica la ratifica da parte dell'Onorevole Consiglio Grande e Generale.

Il Segretario di Stato

Roberto Ciavatta